



Città di Caserta  
Medaglia d'Oro al Merito Civile  
**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Delibera n. **38**

Oggetto: **REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **duemilasedici** addì **12** del mese di **Settembre** alle ore **13,30** in Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza del **SINDACO Avv. Carlo MARINO**:

Con la presenza dei seguenti Assessori:

			<b>P</b>	<b>A</b>
<b>1</b>	<i>Sindaco</i>	<b>MARINO Carlo</b>	X	
<b>2</b>	<i>Assessore</i>	<b>BORRELLI Daniela</b>	X	
<b>3</b>	<i>Assessore</i>	<b>DE MICHELE Francesco</b>	X	
<b>4</b>	<i>Assessore</i>	<b>FEDERICO Camillo</b>	X	
<b>5</b>	<i>Assessore</i>	<b>MARTONE Rita</b>	X	
<b>6</b>	<i>Assessore</i>	<b>PICA Federico</b>		X
<b>7</b>	<i>Assessore</i>	<b>RIELLO Pietro</b>	X	
<b>8</b>	<i>Assessore</i>			
<b>9</b>	<i>Assessore</i>			
<b>10</b>	<i>Assessore</i>			

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Luigi MARTINO.

Il **SINDACO**, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto.

ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art. 134 comma 4° L. 267/2000

X

OGGETTO: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani — Proposta di approvazione al Consiglio Comunale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le numerose iniziative di azione diretta dei cittadini, singoli o associati finalizzate a migliorare la cura della città. Iniziative sempre riconducibili alla forte tradizione civica della nostra comunità cittadina;
- che l'introduzione, nella Costituzione italiana, del principio di sussidiarietà rafforza il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118 ultimo comma della Costituzione non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire e sostenere tali iniziative;
- che questa Amministrazione prevede tra i propri obiettivi, quello di definire rapporti di massima reciproca collaborazione con la comunità;

Considerato :

- che la normativa nazionale non è tuttora intervenuta al fine di attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione che in via di principio attribuisce ai Comuni funzioni amministrative intese a favorire attività di interesse generale;;
- che ai Comuni spetta la potestà regolamentare, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Atteso:

- che, al fine di attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione e renderlo efficace nell'azione e organizzazione amministrativa, risultano indispensabili le componenti sotto elencate:

1. un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, e che allo stesso tempo definisca le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico, definite in appositi regolamenti;
2. il ricorso a formule di collaborazione specificamente elaborate per la realizzazione della governance dei beni comuni, e cioè dell'instaurazione di forme di collaborazione attiva e sostenibile tra il soggetto pubblico e la comunità, con reciproca soddisfazione ed interesse;

Considerato:

- che l'Amministrazione comunale di Caserta intende promuovere un percorso attivo al fine di valorizzare ogni modalità di promozione sociale e di sviluppo culturale della Città, nella piena attuazione del principio di solidarietà;
- che l'ambito principale di attuazione dell'apposito regolamento attiene all'elaborazione e disciplina di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, beni cioè essenziali o funzionali al benessere della comunità locale a forte rischio di deperimento o congestione a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo oppure per i quali si ritenga necessaria una maggiore valorizzazione e in particolare: aree pubbliche, aree verdi, aree private di uso pubblico, patrimonio immobiliare comunale, piattaforme digitali, funzioni e servizi ai cittadini;

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

- che in tale contesto rientrano anche beni e interessi immateriali della P.A. , riconducibili a utilità ed esaltazione della Collettività e comunque, tutti i beni definiti nel regolamento che si propone;

- che il ruolo dell'Amministrazione comunale dovrà essere indirizzato ad incentivare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani, nonché ad elaborare e instaurare meccanismi di governance stabili e duraturi nella cura dei beni comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, inclusività, sostenibilità economica ed ambientale, fiducia e responsabilità;

Dato atto:

- che nell'ambito del regolamento particolare attenzione viene riservata alle forme di collaborazione che tutelino anche i beni comuni immateriali così da creare le condizioni per l'incremento di capitale sociale, lo sviluppo della persona di reciprocità e mutuo soccorso, l'aumento del benessere delle persone e della città, la diffusione della creatività e della cultura urbana;

- Che sul piano strettamente procedurale sarà doverosa l'osservanza dei seguenti criteri operativi:

1. unicità dell'interlocutore, prevalenza dei moduli di relazione paritaria con il cittadino;
2. valorizzazione del principio del reciproco affidamento; forme di evidenza pubblica;
3. disciplina dei profili di responsabilità, valutazione circa la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative ed introduzione di meccanismi di controllo, misurazione e valutazione;
4. garanzia del pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, prevedendo anche attività di formazione rivolte a dipendenti e cittadini interessati alla cura condivisa dei beni comuni urbani;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del predetto: "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani" che è allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale,

Visti gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

Visto, in ordine alle attribuzioni dei Consigli comunali, l'art 42 comma 2 del decreto legislativo 267/2000;

Si propone di adottare la seguente


#### DELIBERAZIONE

Proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" costituito dall'indice e da n. 27 articoli, allegato quale parte integrante della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



L'ASSESSORE PROPONENTE



**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

***OGGETTO: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani — Proposta di approvazione al Consiglio Comunale***

**LA GIUNTA COMUNALE**

Letta la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore e dal Dirigente Responsabile della struttura, allegata alla presente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T. U. del 18.8.2000 n° 267, di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti

**DELIBERA**

1. Approvare la narrativa del presente atto, quivi richiamata a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" costituito dall'indice e da n. 27 articoli, allegato quale parte integrante della presente deliberazione.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Luigi MARTINO)**



## COMUNE DI CASERTA

### REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di atti di diritto comune e ove occorra di atti amministrativi, realizza l'amministrazione condivisa, che l'amministrazione comunale adotta come propria normale modalità d'azione.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Caserta che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

##### Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.

c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione comunale.

e) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale il Comune di Caserta e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.

f) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.

g) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.

h) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.

i) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.

l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

### **Articolo 3 - Principi generali**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

**ORIGINALE**  
  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.

e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.

f) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.

g) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

i) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

j) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.

k) Prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

#### **Articolo 4 - Cittadini attivi**

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.

4. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo e di comunità, ovvero avviare percorsi di capacitazione degli utenti dei servizi attuali in risorsa per sé stessi e per la propria comunità, secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

5. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono inoltre coinvolgere i cittadini già inseriti nell'Ente con strumenti specifici propri (a titolo di esempio giovani in tirocinio formativo, in servizio civile, in garanzia giovani, lavori di pubblica utilità), oppure cittadini interessati a progetti di volontariato civico, secondo modalità concordate con i cittadini attivi proponenti.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. **Lidia MESTRINO**)



## Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Caserta e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, misurabili attraverso adeguati indicatori;
- b) gli effetti attesi dal patto, misurabili attraverso indicatori di impatto;
- c) le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
- d) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- e) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- f) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- g) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
- h) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- i) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

- j) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Caserta dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- k) le forme di sostegno messe a disposizione dall'amministrazione comunale, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
- l) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso il sito comunale di cui all'art. 17;
- m) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto con previsione di appositi meccanismi affinché ne sia garantita l'effettività;
- n) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- o) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
- p) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

**Rimane nella facoltà dell'Ente Comune di Caserta risolvere i Patti sottoscritti, in qualsiasi momento, laddove insorgano necessità di interesse pubblico superiore o intervengano necessità amministrative di più generale interesse, a totale discrezione dell'Ente stesso.**

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

## CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

### Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, con determinazione del Direttore Generale (vedi Art. 27), nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, viene istituito un Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione. Il Gruppo di lavoro può dotarsi di uno sportello per i rapporti con i cittadini. Il Gruppo di lavoro, per l'esame di specifiche proposte di collaborazione, può convocare gli Uffici competenti non rappresentati nel Gruppo.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

4. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:

- a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 7;
- b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 8;
- c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 9.

### Articolo 7 - Collaborazioni ordinarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare di cui all'articolo 25 comma 3 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi, viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

favore dei cittadini attivi, individua gli Uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.

3. I cittadini attivi possono richiedere agli Uffici competenti di aderire al patto di collaborazione.

4. Il Dirigente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, stipula il patto di collaborazione.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

### **Articolo 8 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani**

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la disponibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale sente la Commissione Consiliare di cui all'articolo 25 comma 3, per recepirne gli indirizzi.

2. Il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dal Gruppo di lavoro che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente competente.

4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l'Ufficio competente e il Gruppo di lavoro.

5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Luigi MARTINO)**

## **Articolo 9 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi**

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 7, nella consultazione pubblica di cui all'articolo 8 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 10.

2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Gruppo di lavoro, che svolge l'attività di pre-istruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.

3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.

4. Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

5. La deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare di cui all'articolo 25 comma 3 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi, individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.

6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 8.

8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l'Ufficio competente, il Gruppo di lavoro e i cittadini attivi.

9. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Luigi MARTINO)**

## **Articolo 10 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici**

1. La Giunta Comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5. L'elenco viene approvato sentita la Commissione Consiliare di cui all'articolo 25 comma 3 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi.

2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

## **Articolo 11 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione**


1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la rigenerazione temporanea;
- f) la rigenerazione permanente.

2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
- c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili. Manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)



### **CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

#### **Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione comunale.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
8. La durata delle attività previste dai patti di collaborazione si può estendere fino a tre anni, rinnovabili una sola volta nel caso dei patti ordinari e due volte nel caso dei patti complessi.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Luigi MARTINO)**

9. Il Comune di Caserta può favorire forme di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

#### **CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO**

##### **Articolo 13 - Esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento**

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'amministrazione può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune di Caserta per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, feste di quartiere, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
  - d) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti nel portale del Regolamento di cui all'art. 17.
4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
5. Il Comune di Caserta agevola le iniziative autofinanziamento volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione o rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani a condizione che rientrino nelle fattispecie indicate al comma 3.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)



6. Il Comune di Caserta, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

7. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

8. Il Comune di Caserta favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 6.

#### **Articolo 14 – Informazioni sugli immobili e spazi pubblici**

1. L'amministrazione si impegna a favorire la presentazione di proposte di patti di collaborazione mettendo a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti di conoscenza del patrimonio immobiliare comunale di cui dispone.

2. L'amministrazione si impegna altresì a favorire l'attività di individuazione, censimento e segnalazione di beni comunali che possono essere oggetto di patti di collaborazione attraverso un catalogo dei beni oggetto di patti complessi secondo le modalità indicate all'art.10, consultabile sul sito istituzionale.

3. I beni comuni a disposizione per i patti di collaborazione comprenderanno prevalentemente beni in parziale o totale disuso, che non rientrino in progetti, bandi o contratti già predisposti o in via di predisposizione da parte delle amministrazioni competenti. Nelle more dell'avvio di dette attività pianificate dall'amministrazione, i beni che ne sono interessati possono comunque essere messi a disposizione dei patti di collaborazione, occasionalmente o temporaneamente, qualora non vi sia incompatibilità tra l'avvio di patti di collaborazione e le azioni già pianificate. In attesa della formulazione del giudicato, possono essere temporaneamente impiegati in patti di collaborazione beni comunali oggetto di contenziosi.

#### **Articolo 15 - Forme di sostegno**

1. Ferme restando le fattispecie di cui all'art.11, Comune di Caserta può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a meno che questi non derivino

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

dall'attuazione di specifici progetti finanziati con fondi non comunali a favore di particolari categorie di cittadini.

L'utilizzo di tali contributi deve essere debitamente rendicontato all'interno del portale web di cui all'art. 19.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che il Comune di Caserta ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di sostegni a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale in stato di degrado o abbandono affinché siano curati e rigenerati;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni e ai lavori;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
- e) l'affiancamento da parte dei dipendenti comunali per l'attuazione della proposta oggetto di patti di collaborazione;
- f) l'affiancamento da parte dell'unità organizzativa nel recupero di risorse esterne, attraverso bandi promossi da altri livelli istituzionali e/o fondazioni bancarie, nonché l'attivazione di campagne di sponsorship e crowdfunding.

#### **Articolo 16 – Formazione dei dipendenti comunali e dei cittadini**

1. Il Comune di Caserta promuove percorsi formativi sia per i propri dipendenti, sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione, ispirata ai valori e principi generali di cui all'art. 3.

#### **Articolo 17 – Ruolo delle scuole**

1. Il Comune di Caserta promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

2. Il Comune di Caserta collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

#### **Articolo 18 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

### **CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

#### **Articolo 19 - Comunicazione e portale web**

1. Il Comune di Caserta, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

3. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato.

## **Articolo 20 - Trasparenza, misurazione e valutazione**

1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta, pubblicata nell'apposita pagina del sito istituzionale e debitamente valutata dall'unità organizzativa responsabile del processo, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

5. Il Comune di Caserta si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso la pagina dell'amministrazione condivisa di cui al comma 1, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

6. Per facilitare l'individuazione degli spazi e degli immobili oggetto dei patti di collaborazione, e quindi per consentire una verifica e valutazione delle azioni e servizi resi, l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione sulla pagina dell'amministrazione condivisa gli strumenti cartografici di cui già dispone.

## **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 21 - Prevenzione dei rischi**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

### **Articolo 22 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

3. Il Comune di Caserta resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

### **Articolo 23 - Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 24 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

### **Articolo 25 - Entrata in vigore e clausola valutativa**

1. Le previsioni del presente regolamento acquistano efficacia immediata e sono sottoposte a clausola di valutazione dopo un anno dall'entrata in vigore.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

2. A un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento l'unità organizzativa il Gruppo di Lavoro redige una valutazione in merito agli impatti del processo rispetto alla coesione sociale, all'integrazione, alla sostenibilità anche economica, al territorio e l'ambiente, alla sicurezza e al rapporto con i cittadini, alla cultura e all'educazione, al sistema produttivo locale.

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale viene istituita una Commissione per verificare l'attuazione del presente regolamento e valutare la necessità di adottare interventi correttivi. Tali competenze possono essere altresì attribuite a Commissione Consiliare già istituita. Ai lavori della Commissione possono essere invitati rappresentanti dei cittadini attivi. La Commissione dà gli indirizzi relativamente ai patti di collaborazione che interessino edifici o locali di proprietà della Città di Caserta.

#### **Articolo 26 - Realizzazione comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa**

1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata dell'amministrazione condivisa, sul portale istituzionale, oltre a soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione di cui all'art. 20, deve anche facilitare le procedure della partecipazione democratica on line. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

#### **Articolo 27 - Disposizioni transitorie**

1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

2. Il Gruppo di Lavoro per l'amministrazione condivisa viene individuata dal Segretario Generale sulla base dell'organigramma comunale.

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Luigi MARTINO)**

## Indice

### Capo 1 – Disposizioni Generali

Articolo 1: Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	Pag. 1
Articolo 2: Definizioni	Pag. 1
Articolo 3: Principi generali	Pag. 2
Articolo 4: Cittadini attivi	Pag. 4
Articolo 5: Patto di collaborazione	Pag. 5

### Capo 2 - Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 6: Disposizioni generali	Pag. 7
Articolo 7: Collaborazioni ordinarie	Pag. 7
Articolo 8: Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani	Pag. 8
Articolo 9: Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi	Pag. 9
Articolo 10: Elenco degli immobili e degli spazi pubblici	Pag. 10
Articolo 11: Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione	Pag. 10

### Capo 3 – Cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

Articolo 12: Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici	Pag. 11
--	---------

### Capo 4 - Forme di promozione e sostegno

Articolo 13: Esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento	Pag. 12
Articolo 14: Informazioni sugli immobili e spazi pubblici	Pag. 13
Articolo 15: Forme di sostegno	Pag.13
Articolo 16: Formazione dei dipendenti comunali e dei cittadini	Pag. 14
Articolo 17: Ruolo delle scuole	Pag. 14
Articolo 18: Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	Pag. 15

### Capo 5 – Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 19: Comunicazione e portale web	Pag. 15
Articolo 20: Trasparenza, misurazione e valutazione	Pag. 16

### Capo 6 – Responsabilità e vigilanza

Articolo 21: Prevenzione dei rischi	Pag. 17
Articolo 22: Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	Pag. 17

ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Luigi MARTINO)



Articolo 23: Tentativo di conciliazione	Pag. 18
<b>Capo 7 – Disposizioni finali e transitorie</b>	
Articolo 24 - Clausole interpretative	Pag. 18
Articolo 25 - Entrata in vigore e clausola valutativa	Pag. 18
Articolo 26 - Realizzazione comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa	Pag. 19
Articolo 27 - Disposizioni transitorie	Pag. 19

**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Luigi MARTINO)

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000

**OGGETTO: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani — Proposta di approvazione al Consiglio Comunale**

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

*Favorevole*

Caserta, **12 SET. 2016**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
*[Signature]*

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

*Favorevole*

Caserta, **12 SET. 2016**


IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*


**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Luigi MARTINO)**

*[Signature]*

IL SINDACO  
Avv. Carlo MARINO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luigi MARTINO



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°  
69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.

Caserta **13 SET, 2016**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

